

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO II - NORME DI COORDINAMENTO

TITOLO II - NORME DI COORDINAMENTO

Art. 231 Esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero.

1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero.